

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

T.A.R. Molise, Sez. I 18 marzo 2022, n. 79 - Gaviano, pres.; Avino, est. - (*Omissis*) (avv. Derobertis) c. Comune (*Omissis*) (n.c.) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali e non - Mancato accertamento del necessario titolo doloso o colposo di addebitabilità della responsabilità

Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali e non - Violazione dei principi generali in tema di partecipazione al procedimento - Illegittimità dell'ordinanza.

In caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (1).

Con l'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo; di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dell'ordinanza sindacale volta a fronteggiare le situazioni di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, costituisce un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, non potendosi, peraltro, applicare il temperamento che l'art. 21 octies, legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale dell'art. 7 della stessa legge (2).

(1-2) Sul primo principio cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 23 marzo 2015, n. 1692, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>. Sulla seconda massima cfr. T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 7 gennaio 2020, n. 4, *ivi*.

*

T.A.R. Liguria, Sez. I 3 marzo 2022, n. 173 - Comune di Santo Stefano di Magra (avv. Sommovigo) c. Regione Liguria (avv.ti Crovetto e Castagnoli) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi avente ad oggetto il provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo ad un impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità - Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero.

Relativamente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, la vigente disciplina normativa coinvolge le Regioni e le Province. Gli strumenti settoriali di programmazione sono costituiti, quindi, dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dal piano d'area provinciale e dal piano d'ambito. È evidente che la compatibilità con i criteri localizzativi previsti dagli strumenti suddetti costituisce condizione di legittimità degli atti che autorizzano la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, non essendo previsto da alcuna disposizione che il provvedimento autorizzatorio unico possa operare con efficacia di variante agli atti di programmazione in materia di gestione dei rifiuti (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Piemonte, Sez. I 27 febbraio 2022, n. 151 - Picone, pres. f.f.; Malanetto, est. - (*Omissis*) (avv.ti Aliberti, Camisassi) c. Comune di Revello (avv. Cresta) ed a.

Ambiente - Ordinanza sindacale - Limitazioni di utilizzo di suoli agricoli interessati da interrimento di rifiuti car fluff - Onere reale sui siti inquinati.

L'iscrizione dell'onere reale sui siti inquinati, già prevista dalla legge n. 22/1997, e ora riproposta dal d.lgs. n. 152/2006 art. 253 rappresenta un atto dovuto a garanzia delle spese che l'amministrazione può dover sostenere proprio per intervenire in sostituzione del responsabile inerte (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. giust. amm. Reg. Sic. 15 febbraio 2022, n. 197 - Taormina, pres.; Molinaro, est. - Energia Si s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Conferenza di servizi - Presentazione della documentazione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, il modulo procedimentale prescelto dal legislatore è quello della conferenza di servizi e la presentazione della documentazione richiesta incide sullo svolgimento del procedimento, nel senso di impedirne la trattazione in caso di incompletanza (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 11 febbraio 2022, n. 248 - Mangia, pres.; Palmieri, est. - Hepv18 S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a.

Ambiente - VIA - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare - Archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica - Impianto agri-fotovoltaico.

Mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agri-fotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 9 febbraio 2022, n. 935 - Maruotti, pres.; D'Angelo, est. - Sirtam S.p.A. (avv. Caretti e Tagliaferri) c. Villanova ed a. (avv. Piochi) ed a.

Ambiente - Permesso di costruire relativo ad un impianto di distribuzione carburanti - area boschiva - Azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale - AUA - Criterio della vicinitas quale elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere.

Ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della vicinitas - ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento o abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative - rappresenta un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere, mentre pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive. Né può essere d'ostacolo la circostanza che il bene ambiente risulta tutelato dal provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto (c.d. AUA), perché quest'ultima valutazione non riguarda gli interessi di cui si fanno portatori i ricorrenti (nella fattispecie, eliminazione della barriera costituita dal bosco che mitiga il rumore e lo smog di provenienza dalla strada, oltre che il danno estetico al paesaggio).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. II 10 marzo 2021, n. 2056, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 3 febbraio 2022, n. 767 - Poli, pres.; Martino, est. - Ciliberto S.p.A. (avv. Tesoriere) c. Comune di Crotona (avv. Torchia) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Coperture di fabbricati con materiali contenenti amianto - Cessazione dell'impiego dell'amianto - Ordine di rimozione.

Con riferimento alle coperture di fabbricati con materiali contenenti amianto, vengono in rilievo esclusivamente le norme riguardanti la cessazione dell'impiego dell'amianto, dovendosi ritenere che la copertura di un fabbricato, fino a che non rovina a terra divenendo inutilizzabile, svolge un ruolo di protezione che impedisce di qualificarla come «rifiuto» in senso tecnico; da qui l'impossibilità di configurare, rispetto ad una tale copertura, la

fattispecie dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti. Pertanto, fino a che la copertura del fabbricato in questione non è sottratta alla sua funzione originaria e principale, non può definirsi «rifiuto» ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006.

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 12 marzo 2020, n. 1759, in *Foro amm.*, 2020, 3, 421; Cons. Stato, Sez. IV 9 novembre 2019, n. 7665, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 3 febbraio 2022, n. 768 - Abbruzzese, pres.; Maffei, est. - Aprile (avv.ti Ferraro, Aprile) c. Comune di San Gennaro Vesuviano (avv. Rainone) ed a.

Ambiente - Ordinanza contingibile ed urgente - Ordine di redigere il piano di caratterizzazione di rifiuti presenti su un fondo - Proprietario del fondo - Mancato accertamento della responsabilità del proprietario per aver concorso a determinarne la contaminazione - Illegittimità dell'ordinanza.

Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Testo Unico dell'ambiente, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità; risulta, pertanto, necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell'inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella contaminazione, accertamento che presuppone un'adeguata istruttoria non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità (nella specie, difetta il necessario e preventivo accertamento della qualità di soggetto responsabile dell'inquinamento in capo alla società appellata, con la conseguenza che gli obblighi imposti risultano derivare dalla mera qualifica di proprietario o possessore dell'area e, dunque, dal mero collegamento materiale con essa, a prescindere dalla preliminare e necessaria verifica della qualità del soggetto responsabile dell'inquinamento (1)).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 18 dicembre 2018, n. 7121, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 2 febbraio 2022, n. 380 - Maisano, pres.; Mulieri, est. - Comune di Agrigento (avv. Salvago) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Autorizzazione alla realizzazione di un metanodotto di collegamento - Caratteristiche della VAS.

La c.d. valutazione ambientale strategica (VAS) è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale, procedura finalizzata precipuamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall'adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente. La VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l'amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall'amministrazione mentre la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell'entità dell'impatto ambientale dell'opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all'opzione «zero», qualora l'impatto non sia evitabile neanche con l'adozione di cautele. Ne consegue che la VAS è uno strumento previsto dal legislatore nell'ambito dei procedimenti volti all'adozione di strumenti di pianificazione o programmazione territoriale e non come nel caso di specie di provvedimenti puntuali di approvazione di specifici progetti.

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 13 novembre 2012, n. 5715, in *Foro amm. C.D.S.*, 2012, 11, 2846; Cons. Stato, Sez. IV 26 febbraio 2015, n. 975, in *Foro amm.*, 2015, 2, 439.

*

T.A.R. Veneto, Sez. II 31 gennaio 2022, n. 193 - Pasi, pres.; Amorizzo, est. - Safas S.p.A. (avv.ti Calegari, Furlan, Bertoli) c. Comune di Altavilla Vicentina ed a. (avv.ti Balzani, Tranfaglia, Castegnaro, Bolzon) ed a.

Acque - Autorizzazione unica ambientale - Autorizzazione allo scarico di acque reflue - Modifiche non sostanziali delle condizioni di scarico - Potere di intervento delle autorità competenti a tutela del corpo recettore.

La disciplina statale dell'autorizzazione agli scarichi è prevista dall'art. 124, d.lgs. n. 152/06, che al comma 12, in relazione agli interventi di ampliamento di stabilimenti già autorizzati, stabilisce che, ove dall'ampliamento «derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o

quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari». Da tale norma - in coerenza con la quale devono essere interpretate anche le disposizioni di rango secondario che ne costituiscono attuazione - emerge che, anche in caso di modifiche non sostanziali delle condizioni di scarico è fatto salvo un potere di intervento delle autorità competenti a tutela del corpo recettore (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 25 gennaio 2021, n. 490 - Poli, pres.; Verrico, est. - Eredi Raimondo Bufarini S.r.l. - Servizi Ambientali (avv. Filippucci) c. Ministero dell'interno ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi - Autorizzazione integrata ambientale - Sostanze pericolose - Normativa Seveso.

Riguardo al concetto di «presenza di sostanze pericolose» rilevante ai fini della applicabilità o meno della disciplina Seveso, considerato che non possono prendersi a riferimento i soli quantitativi di sostanze pericolose «effettivamente» presenti nell'impianto, deve osservarsi che: a) per definire le «sostanze pericolose» rilevanti al fine di determinare l'assoggettabilità dello stabilimento alla c.d. normativa Seveso, la direttiva attualmente in vigore, a differenza della direttiva 96/82/CE che prendeva in considerazione le sole «sostanze, miscele o preparazioni (...) presenti», include, su un piano di perfetta parità, sia le sostanze che siano effettivamente presenti («presenza reale») sia quelle che, in termini di mera prevedibilità, potranno essere rilevate nello stabilimento («presenza prevista») (cfr. art. 3, n. 12, direttiva 2012/18/UE; concetto ribadito dall'allegato I, nota n. 3, della medesima direttiva, secondo cui: «le quantità massime da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento»); b) l'intenzione del legislatore di voler anticipare - rispetto al sistema previgente - la soglia di tutela garantita dall'applicazione della disciplina, non può pertanto essere sostanzialmente elusa dall'applicazione di un sistema di gestione che consenta il monitoraggio ed il controllo delle quantità di sostanze pericolose effettivamente presenti nello stabilimento, finalizzato a garantire in ogni momento il non superamento dei quantitativi limite di assoggettabilità previsti, finendosi altrimenti per non prendere mai in considerazione quei quantitativi di sostanze pericolose che, solo in termini di previsione, potranno essere presenti nello stabilimento; c) al fine di individuare la «presenza (...) prevista (...) di sostanze pericolose nello stabilimento» è corretto prendere a riferimento quanto stimato nei provvedimenti che abilitano i gestori ad esercitare l'impianto, quale l'autorizzazione integrata ambientale (ALA), che, nell'attestare ufficialmente la capacità dell'impianto stesso, stabilisce, inter alia, i quantitativi massimi di sostanze pericolose che lo stabilimento è abilitato a ricevere e a trattare; del resto, la previsione di limiti massimi da parte dell'ALA (e dei corrispondenti livelli di emissione) lascia il gestore del tutto libero di decidere in ogni momento (e in maniera pienamente legittima) se aumentare le attività di stoccaggio fino a tali standard, incrementando conseguentemente la quantità di sostanze pericolose presenti nello stabilimento (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 24 gennaio 2022, n. 439 - Giovagnoli, pres.; Loria, est. - Provincia di Brindisi (avv. Guadalupi) c. Cervellera (avv. Grippa) ed a.

Ambiente - Attività di campionamento del materiale depositato sulla parete di una ex cava - Superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) - Sversamento di rifiuti sui terreni di proprietà da parte di soggetti terzi - Erronea applicazione dei parametri di rilevazione dell'inquinamento.

La Tabella 1 dell'allegato 7 al Titolo V della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 individua le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla «specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare»; le destinazioni d'uso sono quella «a verde pubblico e privato e residenziale» nonché quella «ad uso commerciale e industriale». È evidente che il legislatore non si è riferito, in tal modo, alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (P.R.G. o altri strumenti di pianificazione), bensì ha inteso avere riguardo all'effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell'individuazione dei valori soglia di contaminazione; il criterio dell'utilizzo reale e dello stato effettivo dei terreni vale, a maggior ragione, quando non vi sia una specifica destinazione impressa dalle disposizioni urbanistiche ovvero quando tale destinazione sia stata modificata nel corso del tempo (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 24 gennaio 2022, n. 156 - Cozzi, pres.; De Vita, est. - Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (avv.ti C. e M Bassani) c. Regione Lombardia (avv. Pujatti) ed a.

Ambiente - Inquinamento - obblighi di bonifica - Proprietario non responsabile dell'inquinamento - Assunzione volontaria degli obblighi di caratterizzazione o bonifica.

L'assunzione volontaria dell'obbligo di caratterizzazione o di bonifica da parte del proprietario interessato impone allo stesso di portare a termine tale incombenza, senza potersi sottrarre, ma gli consente tuttavia di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e non esclude né il potere/dovere dell'Amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento, né, a fortiori, elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio all'inquinamento stesso (1).

(1) Sul primo principio, in senso conforme, cfr. Cons. Stato, Sez. IV 26 luglio 2021, n. 5542, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>. Sul potere/dovere dell'Amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento cfr. Cons. Stato, Sez. VI 4 agosto 2021, n. 5742, *in*; Cons. Stato, Sez. IV 1° aprile 2020, n. 2195, in *Foro amm.*, 2020, 4, 781.

*

Cons. Stato, Sez. V 20 gennaio 2022 n. 367 - Saltelli, pres.; Rotondano, est. - (*Omissis*) (avv. Police) c. Comune di Sesto Fiorentino (avv. Farnararo).

Sanità pubblica - Rifiuti - Frammenti di fibrocemento misti ad amianto, conficcati e sparsi su un terreno - Obblighi di bonifica - Soggetti responsabili dell'inquinamento - Responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato - Esclusione - Principio di precauzione vero e proprio e principio dell'azione preventiva - Proprietario o detentore del sito - Messa in sicurezza del sito quale misura di prevenzione dei danni.

Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato; d'altra parte se è vero per un verso che l'amministrazione non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria - la quale impone al soggetto, che fa correre un rischio di inquinamento, di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione - per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa (1).

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Sez. V 12 marzo 2020, n. 1759, in *Foro amm.*, 2020, 3, 421.

*

Cons. Stato, Sez. V 7 gennaio 2022, n. 48 - Franconiero, pres. f.f.; Di Matteo, est. - (*Omissis*) (avv.ti Annoni, Lentini e Linguiti) c. (*Omissis*) (avv.ti Abbamonte, Clarizia e Pellegrino) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Reimpiego terre e rocce da scavo a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento

L'art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 120 del 2017 consente a che le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti - e dunque reimpiegate anche nell'attività edilizia - e non come rifiuti, ma a determinate condizioni, tra cui alla lett. c) è previsto che ciò possa avvenire qualora la stesse: «sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale». Quali siano le «normali pratiche industriali» è poi specificato dall'allegato 3 al regolamento ma tra queste non è compresa la stabilizzazione a calce o cemento, a differenza di quanto era previsto dall'abrogato d.m. n. 161 del 2012, all'allegato 3, che tra le «normali pratiche industriali» vi faceva rientrare proprio «la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotermiche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del piano di utilizzo». In definitiva, allora, la normativa tuttora vigente non consente il reimpiego dei terreni a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. giust. amm. Rg. Sic., Sez. giur. 5 gennaio 2022, n. 15 - De Niccolis, pres.; Modica de Mohac, est. - In.T.Ec. Sud s.r.l. (avv. Consoli) c. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non - VIA - Garanzie partecipative - Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento autorizzatorio - Esclusione.

L'art. 29 quater, d.lgs. n. 152/2006 individua specificamente i soggetti chiamati (ed aventi titolo) a partecipare alla conferenza di servizi. Essi sono «le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'ALA»; essendo dunque esclusa la partecipazione di soggetti privati. Nel sistema delineato dall'art. 29 quater, del resto, gli altri soggetti eventualmente interessati alla procedura sono comunque messi nella condizione di consultare le istanze e la documentazione e di presentare le proprie osservazioni; ma senza che tale facoltà partecipativa si traduca nel diritto a prendere parte alla conferenza di cui al comma 5 della norma, espressamente riservata ai soggetti pubblici in essa individuati (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 4 gennaio 2022, n. 7 - Massari, pres.; Bertagnolli, est. - Legambiente - Associazione di Promozione Sociale - Aps (avv. Beacco) c. Comune di Iseo (avv. Gorlani) ed a.

Ambiente - Legittimazione ad impugnare atti amministrativi delle associazioni ambientaliste di livello nazionale - Ambito - Condizioni.

La legittimazione ad impugnare atti amministrativi riconosciuta in capo alle associazioni ambientaliste di livello nazionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 18, comma 5 e 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349, non deve intendersi limitata ad atti strettamente attinenti alla materia ambientale, ma deve ritenersi estesa a tutti gli atti di rilevanza urbanistica di tipo pianificatorio e autorizzatorio, ogni volta che essi involgano profili di lesione dell'ambiente (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. IV 19 febbraio 2015, n. 839, in *Foro amm.*, 2015, 2, 439 e T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 14 dicembre 2020, n. 2491, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 3 gennaio 2022, n. 14 - Poli, pres.; Gambato Spisani, est. - Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. (avv.ti Botasso e Corsano) c. Comune di Civitavecchia (avv.ti Occagna e Sbragaglia) ed a.

Ambiente - Aria - Emissioni inquinanti - Forni crematori - Autorizzazione unica ambientale per la costruzione di uno stabilimento di cremazione salme.

È fatto notorio nell'ambito della specifica professionalità che i forni crematori con il loro funzionamento producono emissioni inquinanti, costituite in particolare da polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e metalli pesanti, tra cui il mercurio sovente presente nelle otturazioni dentarie. Con tutto il rispetto che l'etica impone per quelle che comunque sono le spoglie mortali di un essere umano, non si può allora negare che questo tipo di emissioni sia in termini chimico fisici del tutto identico a quello prodotto appunto dagli inceneritori. Appare quindi legittimo che il vuoto di prescrizioni creato dalla non attuazione della legge n. 130/2001 sul punto venga colmato con il ricorso alla normativa generale del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tenuto presente che dall'art. 8 della legge n. 130/2001 stessa emerge inequivocabile la volontà del legislatore nel senso che la materia venisse disciplinata (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 23 dicembre 2021, n. 8546 - Giovagnoli, pres.; Rotondo, est. - Moligean S.r.l. (avv. Lequaglie) c. Comune di Bolognana ed a. (n.c.) ed a.

Ambiente - Inquinamento - Contaminazione del suolo - Bonifica - Disciplina - Abbandono di rifiuti - Non si applica.

Il concetto di inquinamento e quello di bonifica sono strettamente correlati e interdipendenti ma distinti da quello di rifiuto; infatti, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a), del d.lgs. 152/2006 la disciplina delle bonifiche non si applica «all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del (...) decreto». Ciò risponde evidentemente a logica, prima che a diritto, perché non necessariamente l'abbandono di un rifiuto genera un inquinamento in senso proprio e richiede una bonifica. Si tratta però di un'eventualità possibile, e quindi il legislatore dispone, anche qui, che come regola i rifiuti abbandonati vadano senz'altro rimossi, ai sensi dell'art. 192 del decreto, e dispone poi con l'art. 239, comma 2, lett. a), seconda parte che «qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale» (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 15 dicembre 2021, n. 8368 - Giovagnoli, pres.; Martino, est. - Arca S.p.A. (avv. Fregni) c. A.R.P.A.E. - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (avv.ti Fantini e Onorato)

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti contenenti amianto - Progetto di messa in sicurezza permanente dei materiali contenenti amianto residuati da un intervento di bonifica.

Le disposizioni applicabili alla fattispecie, escludono la recuperabilità, se contenenti amianto, dei «rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviarie i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali» (par. 7.1. dell'allegato 1 al d.m. 5 febbraio 1998). Si tratta di una opzione del legislatore, insindacabile nel merito la quale, da un lato, è conforme al principio di precauzione, dall'altro costituisce il logico sviluppo della scelta risalente alla legge n. 257 del 1992, secondo la quale «Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto» (art. 1, comma 2). Deve pertanto convenirsi con la difesa dell'Agenzia che le fonti normative richiedono inequivocabilmente, ai fini dell'eventuale riutilizzo dei rifiuti in esame, la totale assenza di amianto, da accertarsi attraverso l'impiego delle migliori tecniche attualmente disponibili. (Fattispecie relativa ad un provvedimento con cui ARPAE E-R aveva diniegato la proposta di una Società che, nell'ambito di un procedimento di bonifica, intendeva riutilizzare alcuni materiali contenenti amianto residuati dal proprio intervento) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 13 dicembre 2021, n. 8300 - Greco, pres.; Pizzi, est. - Acquedotto Pugliese S.p.A. (avv. Sabato) c. Comune di Ginosa (avv. Misserini) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti abbandonati da ignoti a ridosso di una condotta idrica necessitante di interventi di riparazione - Giurisdizione del giudice amministrativo sul risarcimento del danno per omessa adozione di un provvedimento di rimozione di rifiuti abbandonati sua area di proprietà comunale.

È devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dall'omessa adozione da parte del Comune di un provvedimento di rimozione di rifiuti abbandonati sua area di proprietà comunale, sulla quale il ricorrente debba procedere a interventi di riparazione di una condotta idrica dallo stesso gestita, trattandosi di responsabilità conseguente all'omesso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di un potere autoritativo discrezionale (nella specie quello di cui all'art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ai sensi dell'art. 7 c.p.a., rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo, ma quella di interesse legittimo pretensivo (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. Un. Civ. 29 luglio 2021, n. 21768, in *Giust. civ. Mass.*, 2021.

*

Cons. Stato, Sez. II 6 dicembre 2021, n. 8126 - Castriota Scanderbeg, pres.; Marzano, est. - Federazione Italiana della Caccia della Lombardia e Federazione Italiana della Caccia Sez. Prov. di Bergamo (avv. Bertacchi) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Petretti, Vavassori, Pasinelli e Nava) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Piano faunistico venatorio provinciale - Approvazione - Siti di importanza comunitaria.

L'art. 5, d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 dispone che, nella pianificazione e programmazione territoriale, si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, quindi

impone ai proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, di predisporre uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La riportata disposizione si limita a prescrivere al soggetto proponente (in questo caso) del piano faunistico-venatorio, di predisporre uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito (di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione), tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; dunque non preclude affatto che la valutazione di incidenza riguardi anche i siti già esistenti. Anzi è del tutto ragionevole che, proprio in ragione della novità del piano proposto, la valutazione di incidenza sia estesa a qualunque sito, sia esso di nuova individuazione o preesistente (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 1° dicembre 2021, n. 3331 - Lento, pres. f.f.; Girardi, est. - Ecox S.r.l. (avv. Casarrubia) c. Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Revoca dell'autorizzazione integrata ambientale relativa a un impianto di compostaggio della FORSU (da raccolta differenziata) e di scarti agroalimentari finalizzato alla produzione di ammendanti organici - Illegittimità.

L'art. 29 decies, comma 9, d.lgs. 152/06 prevede una gradualità nell'adozione delle misure di ripristino («secondo la gravità delle infrazioni») ed infatti la revoca dell'autorizzazione è prevista solo in ultima analisi ed in caso di persistente inadempimento alle prescrizioni imposte (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. VI 18 novembre 2021, n. 7709 - De Felice, pres.; Toschei, est. - Balbinot Costruzioni generali S.r.l. (avv. Longo) c. Comune di Montereale Valcellina (avv.ti Ciliberti, Fugaro e Manzi) ed a.

Ambiente - Contaminazioni storiche ed obblighi di bonifica.

Le norme in materia di obblighi di bonifica non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente. Del resto, la risalenza dell'evento generatore dell'inquinamento funge da fattore di esclusione dell'applicazione della normativa del d.lgs. n. 152 del 2006 con esclusivo riferimento agli istituti delineati dalla parte VI, mentre gli artt. 242 e 244 sono dettati nell'ambito della parte IV [cfr., in proposito, l'art. 303, lett. f) e g), del decreto n. 152]; inoltre, l'art. 242 menziona espressamente i casi di contaminazioni cosiddette «storiche» (cfr. i commi 1 e 11). In proposito, deve ribadirsi che l'articolo 242, comma 1, del codice dell'ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle «contaminazioni storiche», ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo (quantomeno) di «aggravamento della situazione» sia ancora attuale (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. Sez. III Civ. 10 dicembre 2019, n. 32142, in *Giust. civ. Mass.*, 2020; Cons. Stato, Ad. pl. 22 ottobre 2019, n. 10, in *Foro it.*, 2019, 12, II, 637; Cons. Stato, Sez. IV 7 maggio 2019, n. 2926, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. IV 8 ottobre 2018 n. 5761, *in*; Cons. Stato, Sez. VI 10 settembre 2015 n. 4225, in *Riv. giur. edil.*, 2015, 5, I, 1172.